

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, riunito in adunanza il 3 giugno 2015;

visto

il provvedimento del Presidente del Tribunale di Bologna n. 29 del 12 maggio 2015, avente a oggetto i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali;

letta

la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 luglio 2014 richiamata dal provvedimento presidenziale;

richiamata

l'allegata delibera assunta dall'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forensi dell'Emilia-Romagna e dal Coordinamento Distrettuale delle Camere Penali dell'Emilia-Romagna dell'11 novembre 2014, da ritenersi parte integrante del presente documento;

ribadita

la contrarietà del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna all'adozione da parte dei Capi degli Uffici Giudiziari di provvedimenti che si ispirino, nell'individuazione delle priorità di trattazione degli affari penali, a criteri diversi e ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal legislatore all'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p., e all'astratta determinazione della gravità del reato in base alla sua pena edittale;

osservato

che altri dovrebbero essere i rimedi da adottarsi fin dalla fase delle indagini preliminari, nel corso della quale – come noto – è assai elevato il numero di procedimenti che periscono a causa della prescrizione del reato, per poter incidere virtuosamente sul carico di lavoro delle sezioni dibattimentali;

rilevato

- che seppure il provvedimento presidenziale, al punto c), individui un criterio oggettivo nella fissazione dei procedimenti non rientranti nella categoria di quelli qualificati prioritari, disponendo che le udienze di smistamento verranno fissate sui ruoli dei singoli giudici rispettando la successione numerica del R.G.N.R., tale criterio – astrattamente condivisibile – viene di fatto concretamente vanificato rimettendo al singolo giudice la sorte del singolo procedimento, atteso che i *“giudici tratteranno tali procedimenti rinviando, dopo avere valutato il carico delle successive udienze in relazione alla complessità e al numero dei processi già fissati e a quelli da fissare per i reati prioritari, alla prima udienza di trattazione disponibile, rinviata, se del caso, la citazione dei testi”*;

- che la discrezionalità riconosciuta ai singoli giudici non pare conforme al principio di obbligatorietà dell'azione penale né a quello di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge,

rischiando evidentemente di dare luogo a situazioni di disparità di trattamento o, comunque, a orientamenti diversi nell'ambito del medesimo Tribunale;

- che solo al legislatore spetta in via esclusiva il potere di decidere quali categorie di reati meritino una trattazione prioritaria;

delibera

di esprimere dissenso all'adozione di provvedimenti che individuino ulteriori categorie di reati rispetto a quelle individuate dal legislatore nell'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p., ovvero che deleghino al singolo giudice la decisione circa la sorte del singolo procedimento penale;

dispone

di trasmettere la presente delibera al Presidente del Tribunale di Bologna, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore della Repubblica di Bologna, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Bologna, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia e al Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna.